

## **COMPITI OBBLIGATORI DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI**

**GLI OPERATORI DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI - medici, infermieri, assistenti sociali, educatori, ecc. - DEVONO segnalare al Giudice Tutelare le persone impossibilitate/incapaci di provvedere a sé stesse ed ai loro interessi (non autosufficienti) per la nomina di un AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**



Si tratta di soggetti con handicap intellettuale, di persone con problematiche psichiatriche, di anziani malati cronici non autosufficienti, ecc.

### **CHE COSA fa l'Amministratore?**

L'Amministratore di sostegno **rappresenta e/o supporta** la persona che si trovi nell'impossibilità (anche parziale o temporanea) di provvedere ai propri interessi, sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento con il quale il Giudice tutelare nomina l'amministratore stesso (scelto, ove possibile, tra i componenti della cerchia familiare).

### **CHI deve segnalare?**

La legge 6/2004 che ha introdotto l'**Amministrazione di sostegno** - strumento che si aggiunge alla tutela e alla curatela - ha previsto un obbligo molto importante a carico dei **Responsabili dei servizi sanitari e sociali**, stabilendo all'articolo 406 del Codice civile quanto segue: *«I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero».*

### **PERCHÉ pretendere il rispetto dell'obbligo?**

Esigere l'osservanza di questo obbligo da parte degli operatori significa:

- occuparsi concretamente delle persone in difficoltà,
- evitare che siano raggirate,
- aiutarle a tutelare i loro diritti e a svolgere le incombenze che non sono in grado di affrontare autonomamente.

Torino, 24 settembre 2014, fotocopiato in proprio, via Artisti 36 - Torino.